



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



m_dg.GDAP.17/09/2020.0322508.U

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione penitenziaria.

Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima
attuazione.

§. Premessa.

Come noto, per effetto del riconoscimento dello *status* dirigenziale dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica superiore a quella di commissario capo, detto personale non risulta più destinatario *tout court* delle disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti inquadrati nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché nel ruolo dei funzionari fino alla predetta qualifica di commissario capo, prevedendosi l'istituzione di una apposita area negoziale per la disciplina delle materie individuate dal comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 e s.m.i..

Ciò posto, nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, l'art. 45, comma 30, del medesimo decreto legislativo individua una serie di disposizioni contrattuali applicabili al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

In tale contesto è da rilevare altresì che l'articolo 48, comma 2, del medesimo dlgs 95/2017, nel confermare l'equiparazione già adottata nel tempo, prima a norma dell'art. 40 della legge n. 395/1990 e successivamente con i vari decreti ministeriali di attuazione della legge n. 154/2005 e del decreto legislativo n. 63/2006, ha espressamente sancito nuovamente che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nelle more del procedimento negoziale previsto dall'art. 20 del dlgs n. 63/2006 concernente il primo contratto di categoria, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

In proposito, al fine di esaminare compiutamente i vari aspetti connessi anche alla peculiarità delle funzioni di ciascuno ed evitare l'insorgere di dubbi interpretativi in ordine alle modalità applicative degli istituti richiamati dal citato comma 30, con P.C.D. 10 febbraio 2020 è stato anche istituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti penitenziari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria per lo studio e l'analisi della disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze.

Ciò premesso, si ritiene utile partecipare le seguenti considerazioni al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale la disciplina applicabile alle predette categorie di dirigenti, invitando ad adottare comportamenti in linea con le indicazioni e chiarimenti specificati, per una corretta ed univoca gestione amministrativa dei medesimi.

In via preliminare occorre richiamare il contenuto dell'art. 45, comma 30, del dlgs n. 95/2017, e s.m.i. secondo il quale *"In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:*

- a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;*
- b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;*
- c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;*
- d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51;*
- d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39."*

Si tratta di un elenco tassativo di istituti contrattuali previsti per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alcuni dei quali, tuttavia, in ragione della specificità, applicabili esclusivamente al personale dirigenziale della Polizia Penitenziaria; molti altri, in ragione di quanto espressamente previsto dal citato art. 48, comma 2, del medesimo dlgs n. 95/2017, applicabili anche ai dirigenti penitenziari.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

È del tutto evidente che tutti gli altri istituti, diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore, non richiamati nella predetta norma, non risultano assolutamente applicabili al personale di entrambe le carriere dirigenziali.

Fatta questa necessaria premessa si ritiene utile compiere una serie di distinzioni tra quelli che sono gli istituti applicabili *tout court* al personale di entrambe le carriere dirigenziali di diritto pubblico e quelli per i quali occorre invece diversificare le determinazioni per i motivi che saranno rispettivamente esplicitati.

Per comodità di trattazione si procederà ad una elencazione per materie, con accorpamento delle disposizioni analoghe indicate nel predetto art. 45, comma 30, presenti nei vari decreti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e che hanno visto, talvolta, con i vari contratti nel tempo intervenuti, modificare la loro disciplina; disposizioni che, per quanto utile, sono tutte riportate a corredo della presente ministeriale, nella allegata "Tabella A".

§. Istituti normativi applicabili esclusivamente ai dirigenti della Polizia penitenziaria.

Sono applicabili al solo personale della carriera dirigenziale della polizia penitenziaria, laddove compatibili¹(*) con l'ordinamento vigente, e non anche ai dirigenti penitenziari, le sottoindicate norme in quanto disciplinanti istituti strettamente connessi all'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria ed alle funzioni e servizi specifici da questo svolti ed a cui invece i dirigenti penitenziari non possono essere chiamati:

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

- articolo 10 - Indennità di ordine pubblico;
- articolo 13 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*);

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 8 - Indennità per i servizi esterni;
- articolo 9 - Premio di disattivazione per artificieri (*);

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 11 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*);

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 13 - Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio di imbarco ed altre indennità (*).

¹ E cioè qualora l'ipotesi si verifichi in concreto, ad es. quando siano presenti ed attive nell'ordinamento le relative specializzazioni, limitatamente alle stesse, ecc.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

§. Istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze, senza distinzioni.

Sono applicabili, *tout court*, ai dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari le seguenti norme, in quanto disciplinano fattispecie riferibili, senza distinzione, avuto riguardo alle funzioni svolte, ad entrambe le carriere :

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

- articolo 12 - Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità;

decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:

- articolo 6 - Indennità di presenza festiva;

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 7 - Trattamento economico di trasferimento;
- articolo 12 - Congedi straordinari e aspettativa;
- articolo 13 - Terapia salvavita;
- articolo 14 - Tutela delle lavoratrici madri;
- articolo 15 - Congedo parentale;
- articolo 16 - Diritto allo studio;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51:

- articolo 12 - Indennità di bilinguismo;
- articolo 14 - Trattamento economico di trasferimento;
- articolo 16 - Congedi straordinari e aspettativa;
- articolo 17 - Terapia salvavita;
- articolo 18 - Tutela delle lavoratrici madri;
- articolo 19 - Diritto allo studio;
- articolo 20 - Asili nido;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 7 - Permessi brevi;
- articolo 8 - Congedo parentale.

Si precisa che le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'art. 12, DPR n. 164/2002 sono quelle di cui ai commi 1 e 2. Sul punto corre altresì l'obbligo di rilevare che avuto riguardo alle citate previsioni nonché alle disposizioni ex art. 12, DPR n. 301/2004, per quanto riguarda in concreto l'applicabilità ai dirigenti penitenziari, al momento, le varie interlocuzioni con il competente dicastero dell'Economia e delle Finanze, volte alla modifica dell'imputazione dei capitoli di spesa per il trattamento fondamentale ed accessorio dei medesimi ovvero all'istituzione



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

di appositi capitoli di bilancio e piani gestionali², non hanno ancora portato a risolvere la problematica che investe la mancanza di stanziamenti specifici per il pagamento di dette indennità, ovvero, come per la remunerazione del lavoro straordinario, assolutamente insufficienti a far fronte al reale e concreto fabbisogno in ordine alle effettive esigenze di servizio connesse alla complessità delle funzioni svolte, alle difficoltà gestionali collegate al sovraffollamento, nonché alla carenza di copertura delle sedi di istituti e servizi penitenziari. Analoghe considerazioni riguardano l'applicazione concreta delle disposizioni relative agli "asili nido".

In relazione a ciò ci si riserva di fornire ulteriori notizie ed aggiornamenti.

Per quanto riguarda le disposizioni contrattuali sulla "tutela delle lavoratrici madri" sono sicuramente adottabili i principi ivi contenuti potendosi tuttavia esplicitare la tutela ivi disciplinata nei limiti della concreta applicabilità delle relative previsioni di cui alle singole fattispecie individuate e ciò con riferimento alle peculiarità dello status dirigenziale.

§. Istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze, che necessitano di precisazioni operative.

Ugualmente applicabili al personale di entrambe le carriere sono le norme sotto indicate :

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 6 - Trattamento di missione;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 13 - Trattamento di missione;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 11 - Trattamento di missione.

Tuttavia, al fine di riportare ad omogeneità la gestione dell'istituto ivi disciplinato emerge l'esigenza di aggiornare i sistemi e comportamenti finora adottati per i dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria riportandoli ad unitarietà con le modalità in atto per i dirigenti penitenziari. Di conseguenza si precisa che anche per i dirigenti di Polizia penitenziaria, ferma restando la necessità del provvedimento di incarico, ai fini della liquidazione di quanto spettante non occorre la presenza del foglio di viaggio, potendosi procedere con l'autocertificazione dell'orario di partenza e dell'orario di rientro in sede da parte del funzionario interessato.

In ordine alle disposizioni sotto indicate concernenti l'orario di lavoro, applicabili al personale di entrambe le carriere,

² Al momento detta imputazione continua ad insistere sui medesimi capitoli di bilancio delle competenze fisse ed accessorie relative al comparto funzioni centrali, piuttosto che, più correttamente, sui capitoli relativi al trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico, ovvero su specifici, diversi e separati capitoli di bilancio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 10 - Orario di lavoro;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 15 - Orario di lavoro;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 10 - Orario di lavoro.

si richiama innanzitutto il contenuto della ministeriale 29 maggio 2020, n. 185888 avuto riguardo alla regolamentazione ivi disciplinata delle modalità inerenti la rilevazione dell'orario di servizio.

Relativamente, poi, all'applicabilità dell'istituto del recupero psico-fisico del dirigente in orario di lavoro, nelle more della definizione dell'area negoziale per i dirigenti di polizia penitenziaria e della predisposizione del contratto di diritto pubblico per il dirigenti penitenziari, si precisa che, in ragione delle funzioni svolte senza soluzione di continuità durante l'orario di lavoro, il personale di entrambe le carriere non è tenuto al recupero della pausa qualora, ovviamente, lo stesso continui a permanere nella sede di servizio³. A tale determinazione si sovviene ritenendo l'applicabilità dell'art. 17, comma 5, del dlgs. 8 aprile 2003, n. 66, secondo il quale *"Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:*

- a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;*
- b) OMISSIS;*
- c) OMISSIS;*
- d) OMISSIS"*

Inoltre sono da considerare non applicabili al personale di entrambe le carriere i commi delle varie previsioni contrattuali che dispongono relativamente alla *"alla concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive"* per il caso in cui *"il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale"* atteso che le rispettive funzioni non si esplicano in turni continuativi.

Si pone inoltre l'accento su un'altra modalità operativa da modificare, significando che, considerati lo status e la peculiarità delle funzioni, la definizione dell'incarico⁴ e l'orario di servizio del dirigente di Polizia Penitenziaria non devono più essere riportati nel modello 14/A previsto dall'art. 30 del DPR 82/99⁵.

³ Diversamente per il caso in cui, invece, esca dalla sede di servizio, regolarmente timbrando.

⁴ Che comunque deve risultare da apposito provvedimento dell'Amministrazione.

⁵ Art. 30, DPR n. 82/1999 : *"Il foglio di servizio è il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Si richiama, inoltre, l'attenzione in ordine alle disposizioni relative al "congedo ordinario",

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 11 - Congedo ordinario;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 9 - Congedo ordinario

evidenziandosi, in particolare, l'applicabilità nei confronti di tutti i dirigenti di diritto pubblico dell'Amministrazione, della disposizione contrattuale per ultimo intervenuta (art. 9, comma 1, DPR n. 39/2018) che, elevando i limiti temporali precedentemente previsti, ha stabilito espressamente che *"Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza"*.

Per ultimo, per quanto riguarda le seguenti norme,

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:

- articolo 17 - Tutela legale;

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:

- articolo 21 - Tutela legale;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

- articolo 12 - Tutela legale

considerate le caratteristiche specifiche ivi disciplinate si rileva l'applicabilità ai dirigenti penitenziari esclusivamente del rispettivo comma 1 nella parte che richiama l'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135. L'intera norma in esame è, invece, applicabile agli appartenenti alla carriera dei dirigenti della Polizia Penitenziaria, essendo connessa alle qualifiche da essi rivestite di pubblica sicurezza e/o polizia giudiziaria.

§. Conclusioni.

L'analisi degli istituti oggetto di disamina ha come obiettivo di chiarire alcuni aspetti rispetto ai quali è necessario dunque la modifica nel senso indicato delle modalità operative attualmente in uso.

necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'art. 29".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Per altro verso l'elencazione tassativa voluta dal legislatore consente anche di fugare dubbi ed incertezze in ordine all'applicabilità o meno di altri istituti per i quali sono pervenute e continuano ad insistere non poche sollecitazioni.

In proposito è comunque del tutto evidente che, a fronte di ciò, occorre intensificare le attività interistituzionali e di concertazione anche con le altre componenti del comparto sicurezza e compagini di diritto pubblico al fine di procedere ad una più consona e concreta valorizzazione delle funzioni dirigenziali attraverso l'istituzione ed il riconoscimento di specifiche indennità dirigenziali di posizione, fisse e variabili, in cui far confluire una serie di trattamenti accessori (attualmente non applicabili, ovvero da definire) connessi all'identificazione e diversificazione dei posti di funzione, nonché al raggiungimento di obiettivi individuati in ragione dei differenti livelli di responsabilità e complessità degli incarichi dirigenziali conferiti.

Nell'auspicare che possa presto aprirsi una stagione contrattuale che permetta la definizione di quanto sopra tracciato, si coglie l'occasione per ringraziare, per l'encomiabile contributo offerto, il gruppo di lavoro costituito con il citato provvedimento 10 febbraio 2020, che ha operato in brillante e serena condivisione, mettendo a disposizione le diverse esperienze professionali di ciascun componente.

L'utilizzo e la valorizzazione delle risorse tecniche presenti nonché il coordinamento e la sinergia tra tutte le componenti dell'Amministrazione indicano il percorso da seguire e cui si deve tendere per garantire il più efficace e funzionale svolgimento delle attività istituzionali che il nostro complesso dipartimento è chiamato ad assicurare.

Corbelli Solati

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Massimo Parisi